

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 17 marzo 2020

Circolare n. 07/2020

OGGETTO: Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri il decreto-legge c.d. “Cura Italia”, con il quale vengono introdotte misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Si riportano di seguito le misure in ambito fiscale ritenute maggiormente significative.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO

All’articolo 57, il decreto prevede il rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo **20 marzo 2020**.

Solo per una serie di soggetti (ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel decreto) viene accordata la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile. Inoltre, medesima sospensione è accordata anche agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), **ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo**.

Tuttavia, tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione **entro il 31 maggio**, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva per riepilogare le conseguenze delle suddette previsioni:

CONTRIBUENTI	SOSPENSIONE	NUOVO TERMINE
Imprese del settore turistico ed altri settori elencati nel decreto (es teatri, sale da concerto, organizzazioni culturali, palestre, bar, pub, ecc)	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospensione dei versamenti IVA in scadenza a marzo 2020	Versamento in un’unica soluzione entro sabato 31 maggio (quindi lunedì 1° giugno) o in rate mensili fino ad un massimo di 5. Per le associazioni e società sportive versamento entro il 30 giugno.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori	Sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020 , quali	Versamento in un’unica soluzione entro sabato 31 maggio (quindi lunedì 1°

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria	giugno) o in rate mensili fino ad un massimo di 5. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso
Tutti gli altri contribuenti che non rientrano nelle categorie precedenti	Prorogati di 4 giorni i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali scaduti lunedì 16 marzo	I pagamenti in scadenza il 16 marzo si potranno effettuare entro il 20 marzo

SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

Per tutti i contribuenti, sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Ad esempio, quindi, **la dichiarazione annuale IVA 2020**, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà inviare entro il 30 giugno.

Resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo 2020**.

SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal **08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati entro il **31.05.2020**:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

RINVIO EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO (ARTICOLO 58)

I compensi percepiti dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro – nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 marzo - non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, **a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.**

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute maturate e non trattenute nel periodo dovranno essere versate in un'unica soluzione, **entro il 31 maggio**, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

Sono sospesi dal **08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal **08.03.2020 al 31.05.2020** i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Il decreto, inoltre, **proroga di due anni i termini di accertamento**. In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022 (ad esempio gli accertamenti relativi all'annualità 2015, le omesse dichiarazioni dell'anno 2014 ecc).

SOSPENSIONE UDIENZE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti**.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese** è **sospeso fino al 30 settembre 2020**. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

È riconosciuta la possibilità, per i **titolari di partita iva**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

RIFORMA TERZO SETTORE E ADEGUAMENTO STATUTI

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le disposizioni applicative

CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (quali ad esempio supermercati, farmacie, lavanderie, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, ecc.).

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI

Le **erogazioni liberali in denaro** in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione integrale dal reddito d'impresa**, trovando applicazione l'**articolo 27 L. 133/1999**. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

INDENNITÀ UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.

È riconosciuta un'**indennità una tantum**, per il mese di marzo, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato e ai **lavoratori dello spettacolo**.

Sono quindi **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Case di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti (con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro) che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER DUE MESI

Dall'entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure sull'individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi; sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR

I risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione avranno tempo fino al **18 giugno** (il termine è attualmente fissato al 18 aprile) per richiedere l'indennizzo del Fir, il fondo ad hoc per i risarcimenti. Agli azionisti e agli obbligazionisti potrà essere inoltre erogato un anticipo pari al 40% dell'importo spettante deliberato dalla Commissione tecnica in attesa del piano di riparto.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265